



COMUNE DI ISTRANA

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

D.P.R. 10.09.1990, n.285

CAPITOLO 1°

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1

I familiari, o chi per essi, i Direttori di Istituti, di Ospedali e qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal presunto decesso. All'atto della denuncia devono produrre apposita scheda di morte, sottoscritta dal medico curante o dal necroscopo, contenente l'indicazione dell'ora del decesso e di tutte le notizie inerenti l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio, nonché la causa di morte del defunto.

ART. 2

All'infuori dei casi contemplati nel precedente articolo, chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza ed a fornire quelle notizie che potessero essere utili a stabilire le cause della morte.

ART. 3

Nei casi di morte su suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa che ritenersi presunta, il corpo potrà essere trasportato alla camera di osservazione del Cimitero. Quando, invece, la morte venga accertata, il trasporto potrà farsi direttamente alla camera mortuaria del cimitero, a meno che non ci sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo viene rimosso solo dopo la visita giudiziaria.

ART. 4

I Medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1256, devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sia stata la causa.

ART. 5

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

ART. 6

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n.185.

ART. 7

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico necroscopo di cui agli artt. 14, 15, 16 e secondo le modalità di cui agli artt. 17 e 18 del presente capitolo.

ART. 8

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai Medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 9

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 10

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza.

ART. 11

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 12

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dall'art.8 vengono osservate, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

ART. 13

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 14

Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n°1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un Medico nominato dall'Unità Sanitaria Competente.

ART. 15

Negli Ospedali la funzione di Medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

ART. 16

I Medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

ART. 17

Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e redigere l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

ART. 18

La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 28, 29 e 30 del Capitolo II°, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 19

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne darà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

ART. 20

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il Nulla Osta per la sepoltura.

ART. 21

Ricevuta la denuncia di un decesso senza assistenza medica verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal Medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare certificato del sopralluogo e delle constatazioni eseguite secondo quanto previsto dall'art. 141 del R.D. 1238/1939.

ART. 22

Presso l'Ufficio dello Stato Civile è conservato e tenuto aggiornato un registro contenente l'elenco dei deceduti, suddiviso per anno e relativa causa di morte.

ART. 23

L'Autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art.141 del Regio Decreto 9.7.1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

ART. 24

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui agli artt. 19 e 20.

ART. 25

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9.7.1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

ART. 26

A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 27

Nei casi previsti dagli artt. 25 e 26, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPITOLO II°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 28

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il Medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2.12.1975, n.644 e successive modificazioni.

ART. 29

Nei casi di morte improvvisa ed in quella in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 30

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 31

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPITOLO III°

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 32

Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 33

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 34

Il Comune deve poter disporre di un locale da utilizzarsi ad obitorio, distinto dal locale per deposito di osservazione, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 35

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso Ospedali od altri Istituti Sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Nel caso che tali depositi od obitori siano individuati al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

ART. 36

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n° 185.

ART. 37

Spetta all'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individuare gli obitori ed i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri, al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune, cui obitorio e deposito di osservazione appartengono.

Con le stesse modalità vengono individuati gli obitori che dovranno essere dotati di celle frigorifere isolate per cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive.

CAPITOLO IV°

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 38

Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 Febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un Ospedale o ad un Deposito di osservazione o ad un Otoborio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli Ospedali, nelle Cliniche Universitarie e negli Istituti di Cura privati quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

ART. 39

Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

ART. 40

Il riscontro diagnostico è seguito, alla presenza del Primario o Medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle Cliniche Universitarie o negli Ospedali dell'Anatomopatologo Universitario od Ospedaliero ovvero da altro Sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissenzioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

ART. 41

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

ART. 42

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ART. 43

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività saranno eseguiti secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 38 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

ART. 44

I risultati dei riscontri diagnostici saranno comunicati al Sindaco o alla Autorità Giudiziaria secondo quanto stabilito dall'art. 39 del D.P.R. n°285 in data 10.09.1990.

CAPITOLO V°

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 45

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10.09.1990, n° 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Durante il periodo di osservazione, dopo 15 ore e non oltre 30 ore da quella del decesso, deve essere eseguita dall'U.L.S.S. competente la visita necroscopica. E' assolutamente vietata la conservazione del cadavere in bare refrigeranti prima della suddetta visita. E' consentita la vestizione del cadavere in modo da non intralciare la visita del Medico necroscopo.

L'Ufficiale dello Stato Civile provvede a far richiesta della visita di cui al comma precedente, predisponendo la documentazione relativa e fornendo gli estremi per la completa identificazione del cadavere.

E' fatto obbligo all'Ufficiale dello Stato Civile di informare dell'avvenuto decesso l'Autorità Giudiziaria ogniqualvolta non sia stata accertata la causa di morte.

ART. 46

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 47

Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 48

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazioni devono essere di legno ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm.20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm. 0.660, se di zinco, a mm. 1.5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di mm.25.

ART. 49

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Fra le due casse, sul fondo, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo, si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n°285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati.

ART. 50

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno con esclusione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro stesso.

Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art.104 del presente Regolamento.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario o altro Medico di Igiene Pubblica del distretto dell'U.L.S.S. delegato e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 51

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del Cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 52

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario o altro Medico di Igiene Pubblica del Distretto dell'U.L.S.S. delegato abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 53

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata all'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 54

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella classe con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o il custode del Cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

CAPITOLO VI°

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 55

L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n° 285 del 10.09.1990.

ART. 56

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capitolo II° deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 57

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990.

ART. 58

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n°285 del 10.09.1990.

ART. 59

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 60

Quando la morte è dovuta da una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in cassa seguendo le prescrizioni del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che l'Unità Sanitaria Locale competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Il trasporto di salma di persone morte di malattia contagiosa non può avvenire prima che siano trascorsi due anni dall'epoca del decesso e comunque previa certificazione U.L.S.S. che lo stesso trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 61

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 62

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei funebri non debbono far soste durante la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 63

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri a luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 58 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 64

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285 del 10.09.1990.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 65

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Il necroforo non potrà abbandonare la salma finchè questa non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 66

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990, n°285. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n°1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

ART. 67

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 143 del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario o del Medico di Igiene Pubblica del Distretto dell'U.L.S.S. delegato.

ART. 68

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più breve.

ART. 69

Alle norme precedenti sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

ART. 70

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPITOLO VII°

INUMAZIONI

ART. 71

Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e alla profondità della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve effettuarsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 72

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del Cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 73

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro stesso e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 74

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2. Nella loro parte più profonda debbono avere la lunghezza di mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80 e debbono distare una dall'altra almeno mt. 0.50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere una profondità non inferiore a mt. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1.50, una larghezza di mt. 0.50 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt.0.50 da ogni lato.

ART. 75

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno deve essere di almeno 2 cm.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 76

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 77

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 73 del presente Regolamento.

ART. 78

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 79

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1.10.

Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.

In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'Autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 80

Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro dimensioni conformi previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano in proprietà del comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza .

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO VIII°

TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 81

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia;
- b) loculi individuali;
- c) ossari per la raccolta dei resti mortali individuali.

Il diritto d'uso è concesso di norma ai residenti, ovvero, con motivato provvedimento del Sindaco, anche ai non residenti, qualora vi sia sufficiente disponibilità delle sepolture relative.

ART. 82

Le tumulazioni sia che esse avvengano in loculi individuali, in ossari, in tombe di famiglia o in cappelle gentilizie, dovranno rispettare le disposizioni generali di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

ART. 83

Le salme destinate alla tumulazione in tombe di famiglia e loculi devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo rispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART. 84

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui al precedente art. 83 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 85

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi e degli ossari, sono a carico dei privati concessionari.

ART. 86

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, previa autorizzazione del Sindaco, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse.

Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purchè si trovino nelle condizioni descritte all'art.86 del D.P.R. n°285 in data 10.09.1990.

ART. 87

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

ART. 88

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
- b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario in area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia.

Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

Nel caso di cui alla lettera c) il Comune farà effettuare deposito di una somma uguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrairà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore a mese sei e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione;

qualora dovessero trascorrere tre anni infruttuosamente dalla data di inizio lavori senza che il concessionario edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo, coincidente con la data di effettiva occupazione con la tumulazione, ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezionale, dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

ART. 89

Gli ossari ed i loculi possono contenere un solo feretro.

La loro costruzione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute all'art.76 del D.P.R.285/1990.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Se trattasi di sepoltura in tomba di famiglia o in cappella gentilizia il diritto di sepoltura viene esteso alle persone della famiglia del concessionario.

I loculi e gli ossari liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Le concessioni dei loculi hanno validità quarantennale dalla data dell'atto di concessione.

Le concessioni degli ossari hanno invece validità trentennale dalla data dell'atto di concessione.

Le concessioni dei loculi, ossari ed aree cimiteriali effettuate a suo tempo ad uso perpetuo, s'intendono dalla data del 01.01.2008 (C.C.n.60 del 22.12.2007), di durata cinquantennale per i loculi, trentennale per gli ossari e novantanovenne per le aree.

Alla scadenza dei termini di validità, il Comune rientrerà in possesso del loculo o dell'ossario, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Nel caso di retrocessione di loculi, ossari ed aree cimiteriali non più usufruiti, il Comune corrisponderà al concessionario o suo avente causa, un valore proporzionale al residuo periodo di non utilizzo, calcolato sulla base della tariffa in vigore al momento della retrocessione.

L'importo di rimborso non potrà comunque essere superiore alla tariffa vigente al momento della retrocessione del loculo, ossario o area cimiteriale.

La restituzione s'intende nello stato originario, fatta salva la vetustà dei manufatti.

ART. 90

E' consentita la tumulazione in uno stesso loculo cimiteriale e così pure in quelli previsti nelle tombe di famiglia o cappelle gentilizie, di una salma ed una o più cassette ossario, qualora esista lo spazio per le casse, che devono essere separate mediante divisorio in muratura.

Tale operazione è consentita solamente all'atto della tumulazione della salma.

ART. 91

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 92

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia su deliberazione di Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati e progettate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76 - Capo XV° - del D.P.R.285/90. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Medico di Igiene Pubblica del Distretto U.L.S.S. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nella tomba.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Medico di Igiene Pubblica del distretto dell'U.L.S.S.

ART. 93

Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sottosuolo e soprassuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 94

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 95

Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la tomba cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà essere adottata apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale e dovranno essere affissi avvisi murali per rendere pubblica l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 96

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 97

La concessione delle tombe, ossari o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

ART. 98

Le tombe di famiglia devono essere terminate per l'usabilità entro tre anni dalla data della concessione dell'area.

Trascorso tale termine, il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata, restituendo al concessionario l'importo già versato, detratto il 50% a titolo di penale.

CAPITOLO IX°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 99

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si possono effettuare quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 100

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a norma dell'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, n°285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 101

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del Cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a norma del precedente art. 63.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del Cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n°915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 102

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 103

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P. .R. 10.09.1990, n°285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 105 del presente Regolamento.

ART. 104

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.

Devono essere eseguite alla presenza del Medico di Igiene Pubblica del Distretto dell'U.L.S.S. e del Custode del Cimitero.

Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) Quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Custode del Cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 105

Per eseguire una esumazione od estumulazione straordinaria per trasferire il feretro in altra fossa o loculo del cimitero dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con la soluzione di disinfettante; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà eseguito sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce o con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà effettuata con la soluzione di sublimato al 3 per mille o altra idonea soluzione disinfettante.

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di tessuto uguale; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato appena terminato il servizio.

ART. 106

Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPITOLO X°

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI ED AUTOPSIE

ART. 107

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio a norma dell'art. 32 del Testo Unico delle Legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933, n°1592, avviene secondo quanto previsto dal capo sesto del D.P.R. n°285/10.09.1990.

ART. 108

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico viene regolato secondo quanto stabilito dal capo settimo del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

ART. 109

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.
Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
- c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario o dal Capo Settore Igiene Pubblica delegato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di Nulla-Osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 110

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 111

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 112

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

ART. 113

Il trasporto di urne contenente i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui al precedente Capitolo VI°, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 114

Le urne cinerarie possono essere deposte, previa autorizzazione del Sindaco, oltre che nel Cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche degli ossari del Cimitero Comunale, debbono avere destinazione stabile e devono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto, o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del Cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna e il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 115

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Medico di Igiene Pubblica del Distretto dell'U.L.S.S. delegato, del certificato necroscopico di cui all'art. 4 del D.P.R. n°285 del 10.09.1990.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Medico di Igiene Pubblica del Distretto dell'U.L.S.S. delegato dell'Unità Socio Sanitaria competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n.1265.

ART. 116

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario o del Capo Settore Igiene Pubblica delegato dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 64 è eseguito dal Capo Settore Igiene Pubblica delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Lo stesso trattamento antiputrefattivo deve essere effettuato nei mesi da giugno a settembre ogni qualvolta si presuma che il seppellimento avvenga oltre le quarantotto ore.

ART. 117

L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n°185.

CAPITOLO XI°

CONCESSIONE DELLE AREE E DEI MANUFATTI

ART. 118

L'Amministrazione Comunale potrà dare in concessione loculi, ossari ed aree Cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia a terra.

ART. 119

Le concessioni saranno rilasciate a norma del presente Regolamento, facendo salvo il principio secondo cui i loculi saranno concessi per la sepoltura di cittadini deceduti con la possibilità di concedere un ulteriore loculo al coniuge superstite purchè quest'ultimo abbia più di 65 anni ed al figlio disabile (grado di inabilità superiore al 70%).

Le assegnazioni dei loculi, degli ossari e delle aree dovranno avvenire in maniera ordinata sui vari lotti.

Si fa eccezione al principio suddetto nel caso di persone con più di 65 anni sole e senza parenti o affini fino al terzo grado.

E' ammessa la concessione di due loculi, alla morte dell'altro coniuge, con la restituzione di quello concesso per il coniuge già deceduto previo trasferimento della salma a cura e spese dei richiedenti.

E' similmente concesso il trasferimento di cassette ossario, secondo le norme del precedente art.90, e restituzione dell'ossario.

Tali trasferimenti dovranno essere possibili in base al tempo decorso dalla tumulazione della salma da trasferire.

ART. 120

I canoni relativi alle concessioni di cui al precedente articolo sono fissati mediante deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 121

Le concessioni di loculi, ossari ed aree cimiteriali possono effettuarsi esclusivamente a favore di:

- a) residenti iscritti all'anagrafe o residenti di fatto nel Comune di Istrana;
- b) persone residenti in altri Comuni che abbiano avuto l'iscrizione anagrafica nel Comune di Istrana per un periodo di almeno cinque anni;
- c) persone residenti in altri Comuni, il cui coniuge trovasi tumulato nei Cimiteri Comunali di Istrana;
- d) persone nubili o celibi che abbiano i genitori o fratelli tumulati nei Cimiteri Comunali di Istrana.

Tali concessioni non possono essere cedute in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

ART. 122

Oltre a quanto previsto nel precedente art. 121, vengono fatti salvi gli altri casi di cui all'art.50 del D.P.R. 285/1990.

ART. 123

La durata delle concessioni di cui all'art. 121 è di **quarant'anni per i loculi, trent'anni per gli ossari e novantanove anni per le aree**, così come indicato ai precedenti artt.89 e 95 del Capitolo VIII° - Tumulazioni.

ART. 124

Alla scadenza del termine della concessione il Comune rientrerà in possesso del manufatto o area data in concessione, comprese le relative costruzioni funerarie insistenti nella stessa. In questo caso i resti mortali ivi contenuti saranno posti nell'ossario comune; potranno altresì essere collocati anche in ossari qualora ne venga richiesta la concessione da parte dei congiunti.

ART. 125

La concessione potrà essere rinnovata su istanza degli interessati od eredi, mediante richiesta all'Amministrazione almeno sei mesi prima della scadenza della stessa e previo versamento del relativo canone di concessione.

ART. 126

La mancata richiesta di rinnovo della concessione da parte degli interessati costituirà una legale presunzione di abbandono e, pertanto, il loculo, l'ossario, la tomba di famiglia, la cappella gentilizia e la relativa area cadrà nella libera disponibilità del Comune.

ART. 127

In caso di riconosciuta necessità la Giunta Comunale può eccezionalmente concedere in via temporanea aree e manufatti previa corresponsione di adeguato canone. Tali concessioni temporanee non possono superare il periodo di due anni.

ART. 128

Le concessioni di cui al presente capitolo dovranno risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge ed a spese del concessionario.

ART. 129

I Concessionari dovranno mantenere a loro cura e spese e per tutto il tempo di durata della concessione in buono stato di conservazione i manufatti dati in concessione; nonchè le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie.

Qualora essi non vi provvedano, il Sindaco li diffiderà ad eseguire i lavori necessari entro un tempo determinato.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco vi potrà provvedere d'ufficio, addebitandone le spese al concessionario.

ART. 130

La concessione è trasmissibile ai legittimi eredi ai quali incombe l'obbligo di dare comunicazione al Sindaco dell'avvenuta successione.

ART. 131

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura deve presentare domanda al Sindaco indicando il Cimitero, il tipo di concessione richiesta, i dati anagrafici del concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Gli atti relativi a concessioni in favore di collettività, enti o istituzioni, dovranno indicare il soggetto concessionario che sarà individuato nella persona rappresentante l'associazione e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

ART. 132

Le concessioni consistono nel diritto d'uso di un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole o condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- il concessionario (se diverso da persona fisica, il rappresentante dell'ente o collettività)
- le salme destinate ad esservi accolte;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la Concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria, fatta salva la trasmissione ai legittimi eredi. Ogni altro atto in contrasto con le presenti disposizioni è nullo di diritto.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse, o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART. 133

Nel caso un loculo od ossario si renda libero per trasferimento di salma, se loculo, o di resti mortali, se ossario, per mancato rinnovo della concessione o per altra causa, lo stesso sarà concesso alla prima richiesta pervenuta all'Ufficio Comunale competente, indipendentemente all'ubicazione del loculo od ossario stesso ed in deroga all'ordine cronologico di cui all'articolo precedente.

ART. 134

Il concessionario di area cimiteriale dovrà presentare al Sindaco il progetto del manufatto che intende costruire ed ottenere la concessione edilizia.

ART. 135

Le costruzioni funerarie devono osservare le disposizioni generali impartite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/10.09.1990, nonché quelle del Regolamento Comunale di Igiene e del presente Regolamento.

ART. 136

I concessionari devono mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Se essi non vi provvedono, il Sindaco li diffida ad eseguire i lavori necessari entro un termine determinato. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco vi potrà provvedere d'ufficio a spese del concessionario.

ART. 137

Nel caso in cui la sepoltura privata risulti abbandonata, per incuria o per sorte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche mediante pubblico avviso.

ART. 138

Il diritto d'uso delle tombe è riservato alle persone della famiglia del concessionario.

Non è ammesso l'accoglimento nella tomba di estranei alla famiglia del concessionario. In casi particolari il Sindaco potrà autorizzare, su domanda dei concessionari, la tumulazione di altre persone per un periodo massimo di anni 3, prorogabili, se il Sindaco ne ravvisa la necessità.

Qualora si verificassero abusi, il concessionario verrà diffidato a porvi immediatamente rimedio.

Ove non vi provveda nel termine di giorni 30, le bare abusivamente collocate saranno esumate a cura del Comune ed inumate nel campo comune.

Le relative spese saranno poste a carico del concessionario.

ART. 139

Il diritto d'uso passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile. Il Comune riconosce quale interlocutore uno solo degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto dagli eredi e notificato all'Autorità Comunale, viene designato dal Sindaco.

ART. 140

Il Comune potrà stabilire norme tecniche ed estetiche da osservare per la costruzione delle tombe di famiglia.

CAPITOLO XII°

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 141

Il Cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un locale da utilizzarsi ad obitorio, ed uno per deposito di osservazione dei cadaveri;
- d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- e) un ossario comune;
- f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.
- g) gli impianti tecnici di cui al secondo e terzo comma dell'art. 56 del D.P.R. n.285/90.

ART. 142

Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato da un responsabile del servizio facente le funzioni oltre che di custode anche di necroforo, e sarà coadiuvato da personale operaio comunale. Tutti gli addetti compreso il responsabile del servizio, saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

ART. 143

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n°285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
- d) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- e) provvede alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori del personale;
- f) provvede alla chiusura dei feretri nei loculi mediante opere di muratura;
- g) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del Cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come la pulizia dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, lo spianamento dei viali e sentieri;
- i) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;
- l) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del Cimitero stabilito dalla Giunta Comunale, orario che deve essere affisso all'ingresso del Cimitero stesso;
- m) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel Cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da questi delegato;
- n) assiste il Medico di Igiene Pubblica del Distretto dell'U.L.S.S. delegato;
- o) speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni, estumulazioni, inumazioni di cadaveri. Egli deve perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del Cimitero, trasportarli al luogo di inumazione e tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nei loculi, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

CAPITOLO XIII°

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 144

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero stesso.

ART. 145

Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi in Cimitero soltanto per servizio del medesimo.

E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 146

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi in contrasto con l'austerità del luogo e di impedimento per gli altri; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 147

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del Cimitero o delle Cappelle, alle lapidi, ecc. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali è vietata, così come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

CAPITOLO XIV°

COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.

ART. 148

Gli Uffici Comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

ART. 149

I progetti di ampliamento dei Cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 150

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei Cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 151

I Cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 e successive modificazioni.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento dei Cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2.50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

Il Cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a mt. 2.50 dal piano esterno di campagna.

ART. 152

Le modalità per la determinazione delle superfici dei lotti da distribuire nel Cimitero destinate alle diverse concessioni (fosse, aree per tombe, loculi ed ossari) sono contenute negli artt. 58-59 e 60 del D.P.R. 285/1990.

CAPITOLO XV°

CONTRAVVENZIONI

ART. 153

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338-339-340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell'art.3 della Legge 12 luglio 1961, n.603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPITOLO XVI°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 154

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e relativa circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24.06.1993 (in G.U. 158 in data 8.7.1993), nonchè nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265.

ART. 155

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

ART. 156

Viene abrogato il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria.

TABELLA TASSE E DIRITTI

A) TASSE

- | | | |
|----|--|------------|
| 1) | Collocamento in posizione verticale di cippo o croce (non superiore a m.1) nel campo comune a cura del privato | €. 10,33.- |
| 2) | Recinzione di tomba nel campo comune con barriera in ferro o cordonature in cemento o marmo a cura del privato | €. 10,33.- |
| 3) | Collocamento in posizione verticale di lapidi con epigrafe nel campo comune, a cura del privato, altezza non superiore a m.1
L'incaricato comunale assicurerà l'assistenza ed il controllo. | €. 10,33.- |

B) DIRITTI

- | | | |
|----|--|------------|
| 1) | Inumazione campo comune | €. 15,49.- |
| 2) | Tumulazione in loculo | €. 10,33.- |
| 3) | Tumulazione in Tombe e Cappelle private (manodopera e materiali per chiusura a carico privati) | ----- |
| 4) | Esumazione straordinaria | €. 30,99.- |
| 5) | Estumulazione | €. 25,82.- |
| 6) | Assistenza chiusura cassa contenente salma da trasportarsi fuori Comune | ----- |
| 7) | Deposito provvisorio in loculi di feretri da trasferirsi fuori Comune | €. 10,33.- |

INDICE

CAPITOLO I°

Denuncia della causa di morte ed accertamento
dei decessi (artt. da 1 a 27) pag. 1

CAPITOLO II°

Periodo di osservazione dei cadaveri (artt. da 28 a 31) pag. 5

CAPITOLO III°

Depositi di osservazione ed obitori (artt. da 32 a 37) pag. 6

CAPITOLO IV°

Riscontro diagnostico (artt. da 38 a 44) pag. 7

CAPITOLO V°

Deposito dei cadaveri nel feretro (artt. da 45 a 54) pag. 8

CAPITOLO VI°

Trasporto dei cadaveri (artt. da 55 a 70) pag. 10

CAPITOLO VII°

Inumazioni (artt. da 71 a 80) pag. 13

CAPITOLO VIII°

Tumulazioni (artt. da 81 a 98) pag. 15

CAPITOLO IX°

Esumazioni ed estumulazioni (artt. da 99 a 106) pag. 19

CAPITOLO X°

Rilascio di cadaveri a scopo di studio.
Cremazioni, imbalsamazioni ed autopsie (artt. da 107 a 117) pag. 21

CAPITOLO XI°

Concessione delle aree e dei manufatti (artt. da 118 a 140) pag. 23

CAPITOLO XII°

Ordinamento generale dei servizi
cimiteriali e personale addetto (artt. da 141 a 143) pag. 27

CAPITOLO XIII°

Polizia del Cimitero (artt. da 144 a 147) pag. 28

CAPITOLO XIV°

Costruzione dei Cimiteri. Piani Cimiteriali.
Disposizioni tecniche generali (artt. da 148 a 152) pag. 29

CAPITOLO XV°

Contravvenzioni (art.153) pag. 30

CAPITOLO XVI°

Disposizioni finali (artt. da 154 a 156) pag. 31

TARIFFE

Allegato "A"
a) tasse pag. 32
b) diritti pag. 32